

Cittadinanza e costituzione

- **Patrimonio e Costituzione art. 9,**
 - **Codice D. Lgs 42/2004 s.m. e i.**
 - **Il concetto di bene comune**
 - **Patrimonio culturale come realtà dinamica**
-
- **Tutela e vincolo**
 - **Salvaguardia e protezione**
 - **Conservazione e restauro**
 - **Promozione e valorizzazione**

Maria Carmela Frate architetto

art. 9 della costituzione



«La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

https://www.youtube.com/watch?v=TsjN_9zpLiA&feature=emb_logo

Roberto Benigni legge l'art. 9 della Costituzione

<https://www.raicultura.it/articoli/2020/10/Larticolo-9-della-Costituzione-3c4c776c-c720-427d-9c75-e21ee3d2c826.html>

Breve lezione di minuti

https://www.youtube.com/watch?v=5dBE_fzZ30Q

Video, presenta il risultato di un concorso per giovani

«La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

- **Che cosa significa?**

- Scienza, tecnica, paesaggio, reperti storici e opere d'arte sono indicati da questo articolo come beni da tutelare.
- Tuttavia, benché siano tutti manifestazione della cultura, questo articolo li affronta da due prospettive differenti.

-

Promuovere la scienza e la tecnica significa concedere la libertà di ricerca e di divulgazione; questa parte dell'articolo esprime allora l'esigenza di difendere sia ciò che costituisce una conquista della creatività umana, sia la libertà di parola.

- Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico significa invece riconoscere e difendere la particolare ricchezza artistica e ambientale italiana.

«La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

- **Ma perché...?**
- Gli scempi ambientali che hanno caratterizzato l'edilizia italiana per decenni, l'incuria mostrata verso i reperti artistici e le opere dei musei sono un chiaro esempio di come una parte di questo articolo sia stata disattesa, mentre hanno preso il sopravvento gli interessi economici e il disinteresse verso i beni culturali e ambientali.
- Questa tendenza si è invertita man mano che sono sorti una maggiore sensibilità verso l'ambiente e un interesse per l'arte non solo come bene in sé, ma anche come elemento fondamentale per il turismo. È iniziato allora l'abbattimento dei cosiddetti ecomostri, ossia costruzioni – spesso abusive – che deturpano il paesaggio, e la valorizzazione delle ricchezze artistiche italiane.
- Quando si parla di paesaggio, però, non si intende solo un particolare ambiente caratterizzato da un eccezionale grado di bellezza, ma l'ambiente in cui l'uomo vive e lavora. La protezione dell'ambiente non deve perseguire finalità astratte ma deve esprimere, secondo una sentenza della Corte costituzionale, “l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini”.

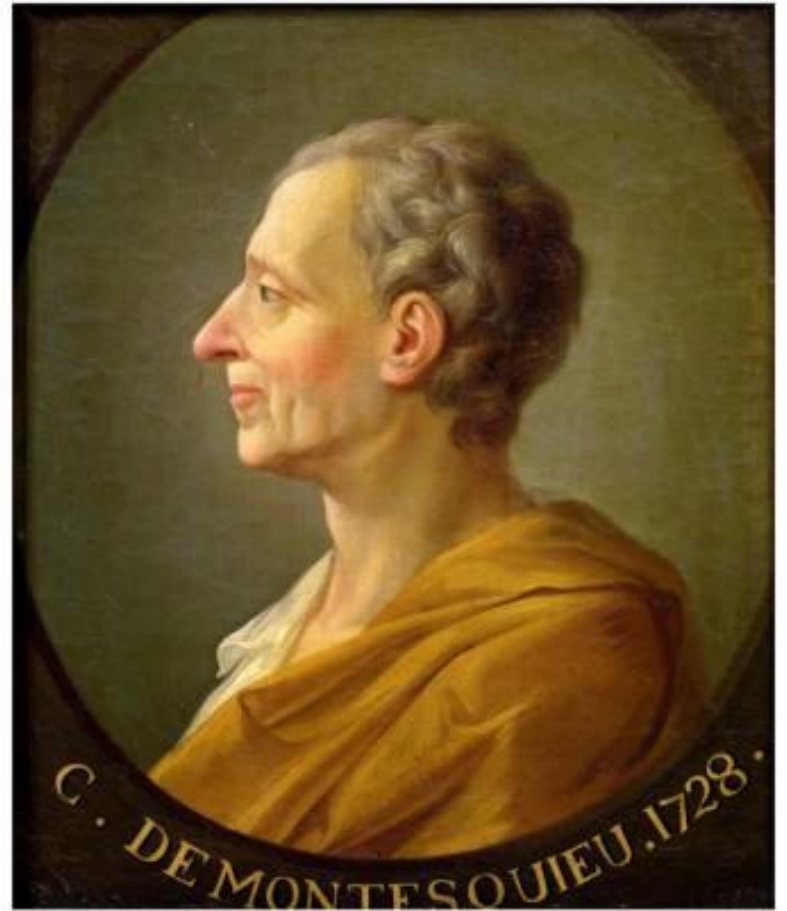
L'articolo 9: la nascita e le tappe della sua evoluzione

Quali sono gli antecedenti di questa vicenda?

- Fra la fine del 500 e gli inizi del 600 il granduca di Toscana stabilì che non ci si poteva appropriare degli «elementi artistici» senza una licenza o un permesso del luogotenente del disegno.
- Per quanto riguarda i pittori defunti, vi era un elenco di coloro le quali opere non potevano assolutamente essere espatriate.

Nel 1728 Charles de Montesquieu, al termine del suo celebre Grand Tour, si dimostra sbalordito per ciò a cui ha assistito in Italia:

Francesi e Inglesi infatti si stavano portando via dipinti e altre opere d'arte.



- Nel 700, nel periodo in cui venivano scoperte le rovine di Pompei, Ercolano e Stabia, regnava nel mezzogiorno d'Italia il re Carlo III di Borbone il quale, per impedirne la spoliatura, emanò un editto con il quale fissò dei vincoli ben precisi per il trasferimento dei reperti archeologici.
- Inoltre, sempre Carlo III, si rese conto per primo che mancava una catalogazione dei beni, un problema che, ancora oggi, non è stato risolto.



- Per arrivare ad un provvedimento organico dobbiamo aspettare il 1820, anno in cui il Cardinal Pacca emanò un editto che, oltre a porre un ostacolo al trasferimento dei beni, si preoccupava anche di dettare regole per quanto riguarda la conservazione di essi.



“La Madonna Litta” di Leonardo: un esempio di espatrio dei beni



- Nel 1865 il marchese milanese Litta Modignani era caduto in disgrazia e poiché questo dipinto era l'unico bene di valore che gli rimaneva, decise di venderlo ad un Russo per 100.000 franchi francesi, una cifra esorbitante.
- Il dipinto poi venne esposto all'Hermitage di San Pietroburgo e solo qualche anno fa fu rimpatriato

- 17 marzo 1861: unità nazionale
- per circa un ventennio nell'ambito dei beni artistici e culturali non successe nulla in quanto il liberalismo politico dei primi anni dell'Italia post-unificazione si tradusse in pieno liberismo dal punto di vista economico e quindi piena libertà di commercio delle cose e i beni artistici furono trattati come merce qualunque.
- L'art. 28 dello Statuto Albertino diceva però «la proprietà è inviolabile» e i beni artistici sono proprietà come tutte le altre.
- Poichè in Italia non si trovava niente di più vantaggioso a livello legislativo per quanto riguarda la tutela dei beni, ogni regione mantenne quella previgente.
- Solo agli inizi del 900 ci fu una svolta, prima con la legge Rosati e poi con la legge Bottai, che durò in Italia praticamente mezzo secolo.

La Costituzione della Repubblica Italiana

➤ Il 22 dicembre 1947 infine l'Assemblea Costituente approvò la Costituzione, all'interno della quale vi era una novità dal punto di vista del rilievo e dell'importanza che viene data al patrimonio culturale ed artistico:

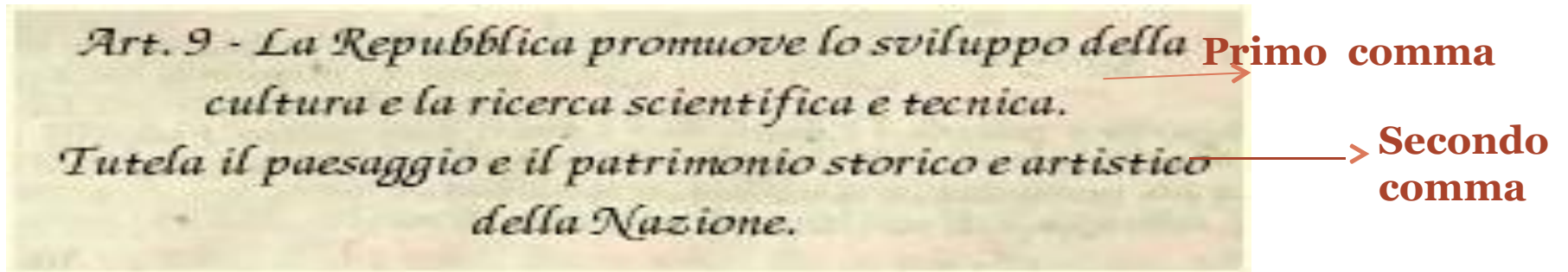
si parlava infatti di cultura, di patrimonio storico-artistico e di ricerca scientifica all'interno dei principi fondamentali, a fianco a principi come l'uguaglianza, il diritto al lavoro, l'unificazione...



«La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

- ❑ Questo articolo fu approvato dopo un'animata discussione.
- ❑ Al centro del dibattito vi era la questione se la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico spettasse allo Stato oppure alle Regioni.
- ❑ Una buona parte dei costituenti era favorevole alla prima ipotesi poiché «l'eccezionale patrimonio artistico italiano» costituiva un «tesoro nazionale».
- ❑ Alla fine, l'Assemblea decise di sostituire nel testo «Repubblica» a «Stato» poiché il primo termine comprendeva «tanto lo Stato quanto le Regioni».
- ❑ Tuttavia, la questione fu nuovamente esaminata durante il dibattito dell'art. 117 e, in quella sede, prevalsero le ragioni di quanti volevano affidare la tutela del patrimonio paesaggistico e storico-artistico allo Stato.

L'articolo 9 della Costituzione



In particolare nella Costituzione era contenuto l'art. 9, che stabilisce sostanzialmente due cose:

- il secondo comma, più facilmente collegabile al passato, rimane sul piano della funzione amministrativa di tutela dei beni;
- il primo comma, che all'epoca fu una novità scandalosa, afferma invece che lo Stato deve impegnarsi a diffondere e incentivare la cultura.

Che relazione si instaura fra il primo e il secondo comma?

Il **secondo comma** sembra alludere ad una logica conservativa: si tratta di conservare e tutelare i gioielli di famiglia che costituiscono l'identità e le memorie di un paese.

Il **primo comma** però parla di promozione dello sviluppo della cultura ed è in questo che consiste la novità.

Può essere definito «un cuneo attraverso cui irrompe nella scena politico-sociale italiana un valore, che è il valore estetico-culturale [...]», ne deriva che questo comma impone ai legislatori determinate scelte e che questi, insieme ai politici, non possono gestire i beni a prescindere da tale articolo.

Inoltre il primo comma si occupa della fruizione collettiva e della valorizzazione dei beni culturali: questi non devono essere racchiusi in teche polverose o in depositi, ma in quanto elementi fondamentali di crescita, di pregresso culturale e quindi civile, della cittadinanza di un paese, lo Stato ne deve permettere il più possibile la fruizione collettiva.

E qui torna il concetto di valorizzazione, la cui definizione è: "incremento del valore commerciale dei beni".

L'articolo 33 della Costituzione

- A fianco all'articolo 9, di per sé molto forte, c'è un altrettanto valido articolo, che però ha qualche problema di organizzazione sistematica: l'articolo 33.

In tale articolo è scritto:

«L'arte e la scienza sono libere»

Che rapporto si instaura invece Tra l'art. 9 e l'art. 33?

Nel corso degli anni è sorta un'altra questione riguardo al rapporto fra l'art. 9 e l'art. 33.

Da una parte nell'art. 33, come abbiamo già detto, vi è scritto «*L'arte e la scienza sono libere*», affermazione che ci pone in un'ottica garantistica;

dall'altra parte, al contrario, nell'articolo 9 come abbiamo più e più volte detto si dice che «*Lo Stato promuove*», quindi interviene.

Se la prima metà del 900 ci ha insegnato qualcosa però, è sicuramente che quando uno stato interviene in modo troppo invasivo accadono gli attentati alla cultura e agli uomini di cultura.

Quindi diventa particolarmente rischioso se lo Stato non può ma DEVE intervenire per promuovere, incoraggiare e sostenere, anche economicamente, la cultura del nostro paese.

Per questo motivo è presente un punto di equilibrio/accordo: lo Stato deve intervenire ma non per fare una cultura di stato, bensì per sostenere, incoraggiare e permettere di uscire allo scoperto quelle energie culturali che più stentano ad affermarsi.



In questo caso un intervento dello Stato è doveroso, in quanto richiesto dalla costituzione e in quanto questo aspetto corrisponde ad una certa idea di stato sociale che si collega con il secondo comma dell'art. 3.

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Che applicazione ha avuto l'art. 9?

Osservando i primi 30/40 anni di storia unitaria bisogna dire che l'applicazione di quest'articolo è stata molto scarsa e questo è uno dei casi di inattuazione costituzionale.

Nei decenni successivi però qualcosa è accaduto:

- La disciplina degli archivi di stato;
- La Commissione Franceschini;
- L'istituzione del Ministero dei beni culturali (1975)

All'inizio degli anni 90 però cominciamo a vedere un'attuazione concreta del programma presente nella costituzione:



Nel Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, nonostante quest'ultima sia nata sotto il segno della libera circolazione delle merci, si specifica che i beni culturali non devono essere toccati.

Ci sono poi due elementi molto importanti:

- per prima cosa si richiama la necessità di sostenere quelle memorie che pur appartenendo a singoli paesi membri rappresentano il lascito di una comune eredità culturale
- come seconda cosa si parla di patrimonio culturale collettivo facendo riferimento ad una storia che non appartiene soltanto ai singoli paesi ma è anche primariamente europea e questo condurrà a conseguenze significative come la nascita del Marchio Culturale Europeo.

Seconda parte dell'evoluzione culturale: revisioni costituzionali

Alla fine degli anni 90' si comincia ad avvertire la necessità di creare dei rapporti di collaborazione più avanzati fra centro e periferia, fra Stato e autonomie locali e quindi ci si domanda se delegare alcune funzioni amministrative classiche legate ai beni culturali come la valorizzazione alle autonomie locali.

Nel 2001 con un Referendum si modifica il titolo 5 della Costituzione: viene costituzionalizzata la valorizzazione e viene distribuita tra le potestà stato e regione.

Ma la vera novità consiste nella funzione di tutela perché pur rimanendo piena potestà dello Stato, c'è un regionalismo differenziato, ovvero la possibilità di intervento da parte delle regioni, dietro approvazione di una legge dello Stato.

Quali sono i frutti di questa revisione culturale?

- A cavallo tra i due secoli abbiamo l'accelerazione dei processi di riforma del quadro normativo interno;
- Un codice dei beni culturali (il "Codice Urbani")
- Un elenco di beni che sono o potrebbero potenzialmente essere beni culturali.

Il primo comma dell'art. 9 garantisce la piena libertà nella divulgazione della cultura e nello svolgimento delle attività di ricerca.

Il secondo comma è molto importante perché è riferito ad un concetto – quello di **paesaggio** – che ha assunto sempre maggiore importanza. I costituenti, infatti, avevano una **concezione statica** del paesaggio, inteso come panorama (ovvero un insieme di bellezze naturali e di oggetti aventi un significativo valore estetico e/o culturale).

Oggi, invece, prevale una **concezione dinamica** per cui con paesaggio si intende l'ambiente naturale così come viene modificato dall'uomo.

Questo cambiamento di sensibilità ha fatto diventare l'art. 9 il fondamento giuridico della legislazione di tutela ambientale.

Nel corso degli anni Ottanta, infatti, la Corte Costituzionale si è espressa a favore di un'interpretazione estensiva del termine «paesaggio», permettendo, così, di qualificare l'ambiente come «valore costituzionale». Questa definizione ha permesso alla Corte Costituzionale di affermare che la protezione dell'ambiente non deve perseguire finalità astratte, ma deve esprimere «l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini».

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, quindi, è stata sviluppata una legislazione ambientale che poggia sulla categoria di **danno ambientale**, inteso come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

QUESITI

- 1. Dopo aver sintetizzato brevemente l'evoluzione storica che hanno avuto le norme sui beni culturali nel nostro Paese, a tuo giudizio, cosa riesci a cogliere da questo processo evolutivo?**
- 2. Descrivi il concetto di bene comune.**
- 3. Esprimi con parole tue qual è il legame tra essere cittadino di un luogo e appartenere alla cultura di quel luogo e quali sono i diritti e i doveri del cittadino in relazione al patrimonio culturale.**
- 4. A tuo parere, è opportuno passare dalla nozione di patrimonio culturale nazionale alla nozione di patrimonio culturale europeo?**
- 5. Cosa intendiamo per «Patrimonio culturale come realtà dinamica»?**